



CITTA' DI OTTAVIANO

PROVINCIA DI NAPOLI

Città di Pace

Oggetto:

"Progetto per i lavori di completamento di un edificio scolastico da destinare a scuola media sito in Via Mattia Doria, nel Comune di Ottaviano.

Piano triennale per l'edilizia scolastica 2015-2017e dei relativi Piani annuali (L. 08.11.2013 n. 128; D.M. del 23.01.2015).

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Giovanni DEL GIUDICE
Responsabile VI Settore



Gruppo di Progettazione

Tecnici Comunali:

Arch. Giovanni DE SENA
Arch. Armando SANTELIA
Arch. Angelo NAPOLITANO

Supporto Tecnico Esterno:

Arch. Patrizio PRISCO
Arch. Enrico DEL GIUDICE
Ing. Angelo PRISCO
Arch. Pasquale ALIPERTA

Verificatore Strutturale:

Ing. Angelo FRANZESE

Geologo:

Dott. Vittorio Emanuele IERVOLINO

PROGETTO PRELIMINARE

Scala

1: 100

Elaborato

Schema di Contratto

TAV.

25

Rev.

01

Data

30_Aprile_2015

PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER LAVORI DI:

“Lavori di completamento edificio scolastico in via M. Doria da destinare a plesso di scuola media dell’Istituto comprensivo I circolo didattico M. Beneventano ”;

Codice CUP:D43B12000380001 Codice CIG:

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

(articolo 53, comma 2, lettera c), e comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006)

(articoli 43, comma 1, e 168, del regolamento generale, D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

Importi in euro: complessivo € 2.292.000,00

a.1 Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) € 2.100.000,00 (IVA esclusa);

a.2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 55.000,00; (non soggetti a ribasso)

a. Totale importo esecuzione lavorazione (a.1+a.2) **€ 2.155.000,00;**

b. Corrispettivo per la progettazione definitiva ed attività annesse ivi compresa la redazione dello studio ai fini della valutazione dell’incidenza € 65.000,00 (oneri esclusi);

b. Corrispettivo per la progettazione esecutiva e per il coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 40.000,00 (oneri esclusi);

b Totale corrispettivo per la progettazione **€ 105.000,00** (oneri esclusi);

A: totale importo della procedura di affidamento (a+b) € 2.260.000,00(oneri esclusi).

Il responsabile del servizio

Il progettista del progetto preliminare

Il responsabile unico del procedimento

COMUNE DI OTTAVIANO

(Provincia di Napoli)

Oggetto: Contratto di appalto integrato per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di: "COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA M. DORIA (ex tr. Lucci) DA DESTINARE A PLESSO DI SCUOLA MEDIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO DIDATTICO " D. BENEVENTANO ", per un importo complessivo di € 2.950.000,00;

Ditta _____ - Importo netto €. _____ di cui €. _____ per

oneri di sicurezza, oltre IVA al _____.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, addì _____ del mese di _____ nell'ufficio di segreteria generale del Comune di Ottaviano avanti a me Dr.Filomena Zamboli, Segretario generale del Comune predetto, autorizzato "ope legis" alla rogazione degli atti pubblici amministrativi, nell'interesse dell'Ente, si sono personalmente costituiti i

Sigg.:

1) Ing./Arch. _____ nato a _____ il _____, responsabile area servizi tecnici, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune ai sensi dell'art.107, comma 3, lett.c) del T.U.E.L. n°267/2000,

C.F.n° _____ P.IVA _____ ;

2) Sig. _____ nato a _____ il _____

rappresentante legale amministratore unico della ditta _____,
con sede in _____ alla Via _____ CF. e P.IVA _____, che
agisce quale impresa appaltatrice in forma singola (oppure, in alternativa, in caso di
aggiudicazione ad un'associazione temporanea di imprese) capogruppo mandataria
dell'associazione temporanea di imprese di tipo _____ costituita

tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

– impresa

con sede in _____, via _____,
_____ ; codice fiscale e partita IVA ;

- impresa

con sede in _____, via _____,
_____ ; codice fiscale e partita IVA ;

Detti componenti, della cui identità personale, lo Segretario sono certo, di comune accordo e con il mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni, giusto quanto dispone la legge in materia.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO:

- **che** si rende necessario eseguire i lavori di "COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA M. DORIA (ex tr. Lucci) DA DESTINARE A PLESSO DI SCUOLA MEDIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO DIDATTICO " D. BENEVENTANO ",

- **che** l'Ente Appaltante. ha predisposto e redatto il progetto preliminare dell'importo complessivo di € _____ .. di cui € _____ per lavori, € _____ . per la progettazione definitiva, € _____ . per la progettazione esecutiva, € _____ per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione tutti soggetti ad un unico ribasso, € _____ per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso;

- **che** con disposizione n. _____ del _____ del _____ è stato autorizzato l'espletamento della gara per l'importo complessivo di € _____ , di cui € _____ per lavori, € _____ per la progettazione definitiva, € _____ per la progettazione esecutiva, € _____ per il coordinamento della sicurezza in

fase di progettazione tutti soggetti ad un unico ribasso, € _____ per oneri per

l'attuazione dei piani di sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non
soggetti a ribasso;

- **che** questo Ente nel rispetto della legislazione vigente, ha espletato apposita gara

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del

D.Lgs. 163/06 ponendo a carico dell'appaltatore tutti gli oneri riportati nella pre-

sente scrittura privata ed accettati esplicitamente dai concorrenti all'atto della par-

tecipazione alla gara per i seguenti importi: a) € _____ per l'esecuzione dei lavo-

ri, b) € _____ per la progettazione definitiva ed esecutiva e per il coordina-

mento della sicurezza in fase di progettazione tutti soggetti ad un unico ribasso, c)

€ _____ per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;

- **che** a seguito di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è

risultata aggiudicataria l'impresa _____ con

sede in _____ per l'importo complessivo di

€ _____, di cui € _____ per esecuzione lavori, €

_____ per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva

e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione tutti soggetti ad un

unico ribasso del %, € _____ per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non

soggetti a ribasso;

- **che** il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, co-

me risulta dalla nota del Responsabile del procedimento n. _____ in data

_____, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui

alla precedente lettera e), ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo

n. 163 del 2006;

- **che** ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, il responsabile

unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità

in data _____, rubricato al protocollo n. ;

-che la progettazione esecutiva è affidata a _____ in quanto
_____ dell'appaltatore;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»).

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n 136 del 2010:

il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente:
_____ ;

il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente:

Articolo 2. Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale ammonta a € _____ (diconsi € _____) di cui: € _____ (diconsi € _____)

per lavori veri e propri ; € _____ (diconsi € _____) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ; € _____ (diconsi € _____)

quale corrispettivo per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti e degli articoli 45, comma 6, e 119, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, eventualmente corretti ai sensi dell'articolo 119, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010; non hanno invece alcuna efficacia contrattuale i prezzi unitari allegati al progetto approvato.

Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 3 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto appro-

vato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune

di _____, all'indirizzo _____, presso _____.

I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati ai sensi del CAPO 4 (Disciplina Economica) del capitolato speciale d'appalto;

Ai sensi del capitolato speciale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera « _____ », è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i signor _____ autorizzato/i ad operare sul conto.

Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT _____.

Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Dopo la stipula del presente contratto e l'approvazione della progettazione definitiva il responsabile del procedimento trasmette tempestivamente all'appaltatore l'ordine di servizio per la redazione della progettazione esecutiva ai sensi dell'articolo 169, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010.

La progettazione esecutiva, sottoscritta dal progettista Ing./Arch. _____, qualificato ai sensi delle vigenti disposizioni, deve pervenire alla stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'ordine di servizio di cui al comma 1.

Il progetto esecutivo è tempestivamente approvato dalla stazione appaltante, previa le verifiche e i controlli di legge e di regolamento, comunque entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del predetto progetto esecutivo di cui al comma 2.

Il responsabile del procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, dispone che l'appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, come previsti dal capitolato speciale d'appalto, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo; è fatta salva l'applicazione dell'articolo 169, commi da 3 a 9, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore e in suo danno. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all'appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dell'istanza di re-

cesso per ritardata consegna dei lavori.

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dall'approvazione di cui al comma 3.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in n. _____ giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a € _____.

La stessa penale si applica in caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, salvo il diritto di risolvere il contratto.

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma

4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

- il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

- attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

- le vie di accesso al cantiere;

- la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

- passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

- la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti.

Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla sta-

zione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

L'appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione esecutiva, nonché causati dalla necessità di rimediare a tali insufficienze, errori od omissioni.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

Non è dovuta alcuna anticipazione. Essa trova imputazione in caso di avvenuto accredito dei fondi stanziati, da parte degli Enti erogatori del finanziamento.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva, dopo averla approvata, con le modalità e nei termini previsti dal Capitolato speciale d'appalto, a favore dell'appaltatore.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0.5 % di cui all'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a euro .

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

In deroga al comma 2: non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi

dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

In ogni caso che il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010: tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;

ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;

devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa

relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 142 e 144 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;

- inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; m)ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

La risoluzione in danno all'appaltatore è prevista anche in caso di mancata consegna della progettazione esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile.

Articolo 16. Controversie.

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all'articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.

La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

- che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti;
- che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escusione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data numero .

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo

9 aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui

all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 100

del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte

autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione

dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di

coordinamento di cui alla lettera b).

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo

di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente

contratto d'appalto.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase

di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta

che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua

formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo

danno.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori,

siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del

d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore

non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale

ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla

comunicazione rilasciata in data _____ al numero _____ dalla

Prefettura di _____, ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 252

del 1998.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della

capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione

dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 20. Subappalto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.(qualora l'aggiudicatario abbia

indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del

Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di

offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le

modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 37, comma 11, e

dall'articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale

d'appalto. (qualora non sia previsto il subappalto di opere appartenenti strutture,

impianti e opere speciali di cui all'articolo 107, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010)

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da

questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante

_____ numero _____ in data _____

rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzi-

a/filiale di _____ per l'importo di € _____ pari al

_____ per cento dell'importo del presente contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua discussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell'articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di _____, con polizza numero _____ in data rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____, come segue:

per danni di esecuzione per un massimale di € _____ (euro _____), ripartito come da Capitolato speciale d'appalto; per responsabilità civile terzi per un massimale di € _____ (_____/00).

Il progettista titolare della progettazione esecutiva incaricato dall'appaltatore, ovvero l'appaltatore stesso, devono munirsi, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore a € _____ (_____ /00).

Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

Ai sensi dell'art. 137, comma 1 del DPR 207/2010 Fanno parte del presente contratto, i seguenti documenti:

capitolato speciale d'appalto;

gli elaborati grafici progettuali;

l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del presente contratto;

i piani di sicurezza previsti dall'articolo 18 del presente contratto;

il cronoprogramma;

e polizze di garanzia di cui ai precedenti artt. 21 e 22.

Ai sensi dell'art. 137, comma 2 del DPR 207/2010, i documenti elencati al precedente comma 1, lett. a) e lett. c) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante sostanziale del pre-

sente contratto, sottoscritti dalle parti sono conservati dalla stazione appaltante presso l'archivio della Direzione Acquisti, Logistica e Contratti.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei contratti.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, oneri per la Centrale di Committenza ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, dispensan-

domi dalla lettura degli atti non allegati, lo hanno firmato nel testo e negli atti non allegati, insieme a me Segretario generale rogante.

Questo contratto è stato video scritto da persona di mia fiducia su n° _____ facciate su fogli di carta resa bollata e della presente fin qui.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'appaltatore

Il Segretario Generale